AVV. ANTONIO VALENTINI
+ 39 348 1134 952
a.valentini@operaprofessioni.it

opera professioni

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

(UE n. 2016/679)

opera professioni

AGENDA

- QUADRO NORMATIVO (GDPR)
- PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT
- DATA BREACH
- DIRITTI DELL'INTERESSATO
- MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITA' E SANZIONI

opera professioni

LA NUOVA NORMATIVA

Il nuovo quadro giuridico relativo alla protezione dei dati personali nell'UE si suddivide in:

- un regolamento generale concernente la tutela delle persone fisiche avuto riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati;
- una direttiva con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

opera professioni

LA NUOVA NORMATIVA

- **REGOLAMENTO (UE) 2016/679** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- **DIRETTIVA (UE) 2016/680** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016

opera professioni

EVOLUZIONE NORMATIVA

25/10/1995
Adozione della Direttiva 95/46/CE sulla Protezione dei Dati Personali

6/04/2016
Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del Regolamento sulla Protezione di Dati Personali

14/04/2016
Approvazione definitiva del nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali

opera professioni

EVOLUZIONE NORMATIVA

4/05/2016

Pubblicazione del nuovo Regolamento Privacy sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

25/05/2016

Entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

25/05/2018

Piena applicazione del regolamento

opera professioni

GDPR

- E' un Regolamento, non una Direttiva: non richiede una legge nazionale di recepimento, è immediatamente esecutivo.
- E' stato approvato il 24 maggio 2016: non richiede, quindi, ulteriori approvazioni
- La sua piena applicabilità decorrerà dal 25 maggio 2018(al solo fine di consentire alle organizzazioni pubbliche e private di adeguarsi ai suoi delicati principi): non ci saranno rinvii.
- Le sanzioni previste sono molto rilevanti e non possono essere ignorate, come pure il rischio di essere chiamati a rispondere di danni a terzi.

opera professioni

GDPR

- **adempimenti generali:** trasparenza (informativa, consenso, diritto di accesso, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla limitazione del trattamento, diritto all'oblio, registro trattamenti, analisi dei rischi)
- **adempimenti speciali:** *accountability* (notifica «*data breach*», consultazione preventiva e PIA)
- **adempimenti organizzativi:** organizzazione (formalizzazione rapporti tra titolari e contitolari, titolari e responsabili, responsabili e subresponsabili, responsabili e incaricati, incarico DPO, formazione/istruzioni e misure di sicurezza)
- NEL REGOLAMENTO PRIVACY UE:

opera professioni

LE PRINICPALI NOVITA'

- Uniformità in ambito UE
- Più attenzione a nuove tecnologie
- Responsabilizzazione per i titolari di trattamento (*accountability*)
- Approccio basato sulla "Privacy by design" e "Privacy by default"
- Adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Registro delle attività di trattamento

opera professioni

LE PRINICPALI NOVITA'

- Diritto all'oblio
- *Data Protection Officer* (DPO)
- Eliminazione notifica dei trattamenti
- Notifica e comunicazione degli eventi di "*data breach*"
- Responsabilità civile solidale tra titolare, contitolare e responsabile del trattamento
- Sportello unico ("one stop shop") per multinazionali
- Board europeo con poteri di indirizzo delle autorità garanti (erede dell'attuale gruppo ex art. 29)
- Nuovo sistema sanzionatorio

opera professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE

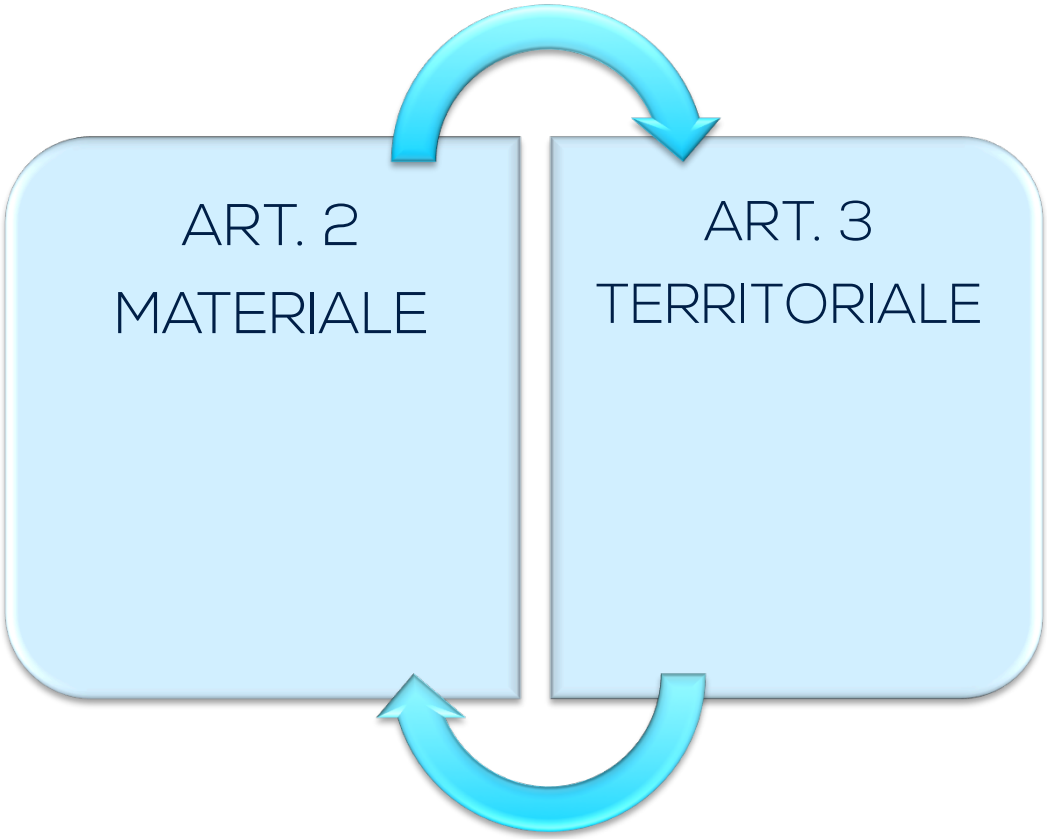

opera professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (Art. 2)

Il presente regolamento si applica:

- al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali
- al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

opera professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (Art. 2)

Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
- effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (=> DIRETTIVA (UE) 2016/680).

opera professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE (Art. 3)

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

opera professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE (Art. 3)

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

opera professioni

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163:
Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

opera professioni

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163:
Art. 13

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

opera professioni

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163: Art. 13

Nell'esercizio della delega il governo è tenuto a:

- abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

opera professioni

LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163: Art. 13

- prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

opera professioni

PRIVACY BY DESIGN

PRIVACY BY DEFAULT

opera professioni

ACCOUNTABILITY DI TITOLARI E RESPONSABILI

Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (*accountability* nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

opera professioni

ACCOUNTABILITY DI TITOLARI E RESPONSABILI

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "*data protection by default and by design*" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto afferma l'art. 25 del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

opera professioni

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 24)

- Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

opera professioni

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 24)

- Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
- L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

opera professioni

PRIVACY BY DESIGN (Art. 25)

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.**

opera professioni

DEFINIZIONE (ART. 4. 5)

- «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

opera professioni

PRIVACY BY DESIGN

É un approccio che consiste nel prevenire (per evitare di dover correggere) le criticità e i rischi legati alla protezione dei dati personali, che devono essere valutati sin dalla fase di progettazione dei trattamenti. Tale approccio si caratterizza per i seguenti elementi:

- privacy come impostazione di default;
- approccio basato sulla valutazione del rischio;
- privacy incorporata nel progetto;
- massima funzionalità, in maniera da rispettare tutte le esigenze;
- sicurezza durante tutto il ciclo afferente al prodotto o servizio;
- trasparenza;
- centralità dell'interessato.

PROTEZIONE DEI DATI PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA (Art. 25)

- Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale:
  - per la quantità dei dati personali raccolti,
  - la portata del trattamento,
  - il periodo di conservazione
  - e l'accessibilità

opera professioni

PRIVACY BY DEFAULT (Art. 25)

- In particolare, dette misure garantiscono che, **per impostazione predefinita**, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
- Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo

opera professioni

PRIVACY BY DEFAULT

É un approccio in base al quale per impostazione predefinita si dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle finalità di trattamento. Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento.

opera professioni

DEFINIZIONE(ART. 4. 2)

- «Trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

opera professioni

DEFINIZIONE (ART. 4. 7)

- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

opera professioni

DEFINIZIONE (ART. 8)

- «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

opera professioni

DEFINIZIONE (ART. 4. 7)

- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

opera professioni

DATA BREACH

Il GDPR disciplina il "*Data Breach*" prevedendo un obbligo di notifica e comunicazione in capo al Titolare, in presenza di violazioni di dati personali che possono compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati.

Art. 4 .12: Definizione

- *la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;*

opera professioni

DATA BREACH

A differenza della previgente normativa, il REGOLAMENTO (UE) 679/16 attribuisce alla notifica una funzione essenziale di tutela degli interessati estendendo tale obbligo a tutti i titolari di trattamento.

A tal riguardo, gli artt. 33 - 34 del GDPR indicano ai titolari la procedura da seguire per la notifica e la comunicazione.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 33)

- In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 33)

- Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
- La notifica deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, quando possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione

opera professioni

DATA BREACH (ART. 33)

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 33)

- Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 34)

- Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
- La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

opera professioni

DATA BREACH (ART. 34)

- Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 34)

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

opera professioni

DATA BREACH (ART. 34)

- Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

opera professioni

Una violazione dati personali è stata:
1. rilevata e
2. valutata come suscettibile di comportare rischi per le libertà e diritti fondamentali degli individui

SI

Il Titolare:
1. Di norma notifica entro 72 ore al Garante Privacy
2. Avvia le attività di analisi, documentazione e contenimento

La violazione è suscettibile di presentare **rischi elevati** per i diritti e le libertà degli individui?

SI

Il Titolare ha implementato:
- Misure EX ANTE adeguate, in particolare che rendono i dati non intellegibili ai non autorizzati **oppure**
- Misure EX POST che scongiurano il materializzarsi dei rischi elevati **oppure**
- Una comunicazione pubblica o simile iniziativa in quanto altre misure comportano sforzi sproporzionati

NO

Il Titolare deve comunicare la violazione dei dati personali agli interessati senza indebito ritardo

Il Responsabile deve comunicare al Titolare la violazione dei dati personali senza indebito ritardo

opera professioni

COSA CAMBIA?

- tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo";
- la notifica all'autorità di controllo dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati, che spetta la titolare.

opera professioni

COSA CAMBIA?

- tutti i titolari dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative conseguenze e i provvedimenti adottati (in caso di accertamento la documentazione va fornita all'autorità di controllo);

opera professioni

DIRITTI DELL'INTERESSATO

opera professioni

DIRITTO ALL'OBLIO

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO) ART. 17

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto;

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO) ART. 17

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) Illiceità del trattamento per offerta di servizi a minore;

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO) ART. 17

COSA CAMBIA

- Il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione".
- Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

- La richiesta di cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

opera professioni

DIRITTO DI CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

opera professioni

PORTABILITA' DEI DATI

opera professioni

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (Art. 20)

- L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, qualora:

opera professioni

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (Art. 20)

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

opera professioni

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (Art. 20)

- Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

opera professioni

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (Art. 20)

- L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17 (oblio).
- Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

opera professioni

PROFILAZIONE

opera professioni

PROFILAZIONE (ART. 4.4.)

- qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

opera professioni

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona.

opera professioni

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)

Questo diritto non è esercitabile se la decisione:

- è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare;
- sia autorizzata da una legge dell'Unione o di uno Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (deve precisare le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato);
- si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

opera professioni

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)

Salvi i casi in cui l'interessato abbia espresso il suo consenso o che il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, le decisioni di cui sopra non possono basarsi sul trattamento di dati sensibili

opera professioni

MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITA' E SANZIONI

opera professioni

MEZZI DI RICORSO

opera professioni

STRUMENTI DI TUTELA

- Art. 77: L'interessato che ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione del regolamento, ha il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente, oppure di quello in cui lavora o si è verificata la presunta violazione (l'autorità ha l'obbligo di informare l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, nonché della possibilità di poter proporre un ricorso giurisdizionale);

opera professioni

STRUMENTI DI TUTELA

- **Art. 78, comma 2:** l'interessato ha il **diritto di proporre un ricorso giurisdizionale** qualora l'autorità di controllo alla quale aveva proposto un reclamo non lo abbia trattato o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo;
- **Art. 79, comma 1:** l'interessato ha il **diritto di proporre un ricorso giurisdizionale** nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento;

opera professioni

STRUMENTI DI TUTELA

- Art. 80: l'interessato ha il **diritto di dare mandato a un organismo o un'associazione senza scopo di lucro**, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della difesa dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare i propri diritti;;

opera professioni

DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (Art. 82)

- Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

opera professioni

DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (Art. 82)

- Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento

opera professioni

DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (Art. 82)

- Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

opera professioni

DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (Art. 82)

- Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. [...]

opera professioni

DIRITTO AL RISARCIMENTO E RESPONSABILITÀ (Art. 82)

- Il titolare o il responsabile del trattamento che ha risarcito l'intero danno, ha il diritto di rivalersi sugli altri titolari o responsabili, coinvolti nello stesso trattamento, della parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il medesimo danno;
- Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro.

opera professioni

SANZIONI

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta o in luogo delle misure imposte dall'autorità di controllo nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri correttivi. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione [...];

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto [...];

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti [...];

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

i) il rispetto o meno da parte del titolare o del responsabile del trattamento degli eventuali precedenti provvedimenti dell'autorità di controllo adottati nell'esercizio dei propri poteri correttivi;

j) l'adesione ai codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) Obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- consenso dei minori (art. 8);
- trattamento che non richiede l'identificazione (art. 11);
- principi di privacy by design e by default (art. 25);
- accordo interno per determinare responsabilità tra contitolari (art. 26);
- nomina del rappresentante di titolari o dei responsabili non stabiliti nell'Unione e i suoi compiti(art. 27);
- compiti e alle responsabilità del responsabile del trattamento (art. 28);
- trattamento da parte dei dipendenti e collaboratori del titolare o del responsabile (art. 29);

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30);
- cooperazione del titolare o del responsabile del trattamento con l'autorità di controllo (art. 31);
- adozione di misure di sicurezza adeguate (art. 32);
- notifica all'autorità di controllo di una violazione di dati personali (art.33);
- comunicazione all'interessato di una violazione di dati personali (art. 34);
- valutazione d'impatto (art. 35);
- consultazione preventiva (art. 36);
- designazione del DPO (art. 37);ù
- obblighi del titolare e del responsabile nei confronti del DPO (art. 38);
- esecuzione dei propri compiti da parte del DPO (art. 39);
- obblighi in materia di certificazione (art. 42).

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

- La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento (art. 5), condizioni di liceità del trattamento(art. 6), condizioni per il consenso (art. 7) e trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9) ;

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX (giornalismo, espressione accademica o letteraria, accesso ai documenti delle PA, rapporti di lavoro, archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, storica o statistica) ;

opera professioni

CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (Art. 83)

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, o il negato accesso all'autorità di controllo durante l'esercizio dei propri poteri di indagine

opera professioni

SANZIONI (ART. 84)

- Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**.

- Ogni Stato membro notifica alla Commissione le eventuali disposizioni di legge adottate **al più tardi entro il 25 maggio 2018**, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

opera professioni

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

AVV. VALENTINI ANTONIO
+39 348 1134 952
a.valentini@operaprofessioni.it

opera professioni